



CITTA' DI MARSALA

SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA"

DETERMINA DEL DIRIGENTE N.211..... DEL 26 FEB. 2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FRUIZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLA SCUOLA MEDIA DI CONTRADA BUFALATA IN MARSALA

Il Dirigente del Settore

PREMESSO che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'art. 4, comma 3 lettera a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in particolare, la seconda parte di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 17 settembre 2019 con cui sono state approvate le linee guida per la realizzazione di azioni ed interventi comuni finalizzati alla coesione sociale ed in specifico la promozione sociale e culturale nella Contrada Bufalata e zone limitrofe.

CHE con la medesima deliberazione si assegna l'obiettivo di procedere all'avvio di una procedura comparativa per l'individuazione di un soggetto, senza scopo di lucro, con cui stipulare un accordo di collaborazione, di cui all'articolo 119 del TUEL, per la fruizione sociale e culturale dell'ex scuola media di Contrada Bufalata e della Scuola elementare di Contrada Ciavolo. La finalità della presente iniziativa, volta a favorire l'aggregazione degli abitanti delle zone interessate, è quella di attivare una serie di progettualità, tra le quali:

- progetti ed attività per la socializzazione di giovani e/o anziani e/o per gli scambi culturali intergenerazionali;
- progetti ed attività a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale;
- progetti ed attività in ambito culturale diretti al miglioramento delle qualità della vita delle collettività delle contrade di Bufalata e Ciavolo (e limitrofe).

PRESO ATTO che la scuola media di Contrada Bufalata di cui trattasi, così come indicato nel vigente inventario dei beni immobili comunali, risulta in atto vacante e non utilizzato ai fini scolastici.

RICHIAMATI:

- l'art. 43, comma 1, della legge 27/12/1997 che prevede: "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di garantire maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (...) accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni (...)"

- l'art. 8 del D.lgs 267/2000 che, in tema di partecipazione popolare, stabilisce che i Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare;
- l'art. 119 del sopracitato D.lgs 267/2000 secondo il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore il quale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
- l'art. 4 del suddetto Codice indica, quali enti del Terzo settore, "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

CONSIDERATO che:

- gli Enti locali possono organizzare le azioni di sviluppo e sostegno ai bisogni della comunità in ambito sociale avvalendosi, al fini della erogazione di servizi di pubblica utilità con economie di spesa, dei soggetti del Terzo Settore mediante stipula di un Accordo di collaborazione di cui al citato art.119 del Tuoe;
- l'accordo di collaborazione, di cui all'art.119 del D.lgs 267/2000, sostituisce il provvedimento di concessione di servizio e cioè il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione si serve dei soggetti privati per raggiungere le medesime finalità previste dalla norma in esame, mediante il concetto di "*cogestione del servizio*";
- che con il concetto di "*cogestione*", in tal caso, si intende un patto di collaborazione tra il Comune e i cittadini, aggregati in forme associative senza scopo di lucro, per la gestione di beni o servizi prima gestiti o erogati dal Comune in economia, anche con lo scopo di "uscire" dalla gestione diretta mantenendo, al contempo, un controllo pubblico delle attività da realizzare;
- che il patto di *cogestione* deve essere regolamentato con la stipula di un Accordo di collaborazione nel quale sono indicati i seguenti elementi: - gli obiettivi che si perseguono; - la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; - le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; - le modalità di fruizione collettiva di eventuali beni comuni oggetto del patto; - le responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e delle lavoratrici e dei lavoratori; -le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose e le caratteristiche delle coperture assicurative; -le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; -le modalità del monitoraggio periodico; -le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune.

ATTESO che ai fini della scelta del contraente per la stipula di accordo di collaborazione con un soggetto privato, la Pubblica amministrazione non può esimersi dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici con procedure ad evidenza pubblica al fine di selezionare il migliore contraente, cioè quello che offra le più convenienti condizioni di gestione.

DATO ATTO che con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 17 settembre 2019, nell'intento di favorire la crescita e l'arricchimento sociale e culturale della popolazione, prevenire situazioni di spopolamento, isolamento e di emarginazione e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, intende utilizzare la Scuola Media di Bufalata, quale luogo di incontro per la comunità di tale contrada al fine di mettere in campo le azioni indicate nelle linee guida, approvate con la citata deliberazione, attraverso una cogestione con un Ente del terzo settore;

Considerato che il servizio di cui trattasi rientra tra quelli senza rilevanza economica stante: la natura del soggetto contraente, l'obbligo di reinvestire le eventuali entrate superiori alla copertura dei costi di gestione nel servizio espletato presso l'area interessata, una gestione facile e con costi esigui con la compartecipazione dell'Ente appaltante, la fruizione alle categorie più deboli;

Dato atto che, in ragione di ciò, ai fini della selezione del soggetto con cui stipulare l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.119 del Tuoe è stato predisposto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento apposito l'avviso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e precisamente secondo le procedure di cui agli artt. 140 – 142 e 143 trattandosi, comunque, di appalto di servizi, dell'art. 80 per le capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e dell'art. 36 lett.a) per l'affidamento sotto soglia;

Ritenuto che tale avviso, corredato da apposito schema di "Accordo di collaborazione", sarà pubblicato, unitamente agli allegati, nei modi e termini di legge all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Ente nella Sezione "Bandi di Gara ed avvisi relativi";

Dato atto che si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'Ente che ha raggiunto il maggior punteggio con riferimento alla griglia di valutazione riportata nell'allegato Bando e, nel caso di parità di punteggio, secondo il metodo del sorteggio;

Considerato che la durata dell'accordo di collaborazione viene stabilita per anni 3 (tre) a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione, con facoltà di proroga;

Visto il D. lgs 267/2000;

Visto il D. lgs 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. lgs 118/2011;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;

Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 16/01/2018 di Modifica della Struttura Organizzativa dell'Ente;

Vista la Determina Sindacale n. 66 del 31/12/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale;

Visto l'aggiornamento del P.C.T. di prevenzione della corruzione (2020/2022), ai sensi della legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, approvato con delibera di G.M. r. 28 del 31.01.2020;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). -1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...”;

PRESO ATTO che l'art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine-ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.145 del 26.06.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione- DUP 2019-2021;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.160 del 17.07.2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- la Delibera di G.M. n. 18 del 21/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020.

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RILEVATO che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, nei confronti del presente procedimento.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

Approvare l'avviso ad evidenza pubblica, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento quale allegato "A" unitamente allo schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 119 del TuoeI quale allegato "B", per l'individuazione di una Associazione di volontariato con cui stipulare un accordo di collaborazione per la fruizione sociale e culturale della Scuola Media di contrada Bufalata in Marsala.

Dare atto che, per l'individuazione del contraente dell'Accordo di collaborazione di che trattasi si procede ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e precisamente degli artt. 140 – 142 e 143 trattandosi di appalto di servizi, dell'art. 80 per le capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e dell'art.36 comma 2 lett.a) per l'affidamento sotto soglia;

Dare atto che si procederà all'aggiudicazione per la stipula dell'accordo di collaborazione nei confronti dell'Associazione di volontariato che, sulla base della proposta progettuale indicata in sede di istanza di partecipazione, ha raggiunto il maggior punteggio con riferimento alla griglia di valutazione riportata nell'avviso allegato alla presente determinazione, ovvero nel caso di parità di punteggio, secondo il metodo del sorteggio;

Dare atto che la durata della gestione viene prevista per anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, fatta salva la possibilità di proroga;

Dare atto che la stipula dell'accordo di collaborazione prevede in capo al Comune, oltre agli oneri di manutenzione straordinaria dell'immobile, i costi attinenti a consumo energetico, gas e acqua con imputazione a carico delle specifiche previsioni di spesa del bilancio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo gli oneri finanziari delle utenze a carico del Comune sono ricomprese nel bilancio comunale 2019/2021 annualità 2020;

Dare atto che la produzione degli effetti della presente determinazione non è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie stante che il presente provvedimento non presenta impegni di spesa;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dare atto che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, nei confronti del presente provvedimento;

Rendere noto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il titolare P.O. dell'ufficio dei Servizi Sociali – area amministrativa;

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti" e "Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il RUP
Sig. Federico Messina

Il Dirigente
Dott. Nicola Fiocca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Capitolo

Data 26 FEB. 2020

Il Responsabile del servizio finanziario

IL DIRIGENTE
(Dott. Filippo A. Angileri)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data

Il Responsabile del servizio

A

A

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE SOCILE E CULTURALE DELLA SCUOLA MEDIA DI CONTRADA BUFALATA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 17 SETTEMBRE 2019 di approvazione delle linee guida (allegato) per la realizzazione di azioni ed interventi comunifinalizzati alla coesione sociale ed in specifico alla promozione sociale e culturale nelle contrade di Bufalata e Ciavolo e zone limitrofe.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva, ai sensi del D.lgs 50/2016, per l'individuazione di una Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, con cui stipulare un accordo di collaborazione, dicui all'articolo 119 del TUEL, per la fruizione sociale e culturale della Scuola Media di Contrada Bufalata. La finalità della presente iniziativa, volta a favorire l'aggregazione degli abitanti delle zone interessate, è quella di attivare una serie di progettualità, tra le quali:

- progetti ed attività per la socializzazione di giovani e/o anziani e/o per gli scambi culturali intergenerazionali;
- progetti ed attività a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale;
- progetti ed attività in ambito culturale diretti al miglioramento delle qualità delle vita delle collettività delle contrade di Bufalata e Ciavolo (e limitrofe).

Art.1 – Soggetti ammessi alla selezione.

Sono ammessi alla selezione le Associazioni di volontariato con sede nel territorio del Comune di Marsala. In considerazione delle finalità dell'iniziativa volta alla aggregazione dei cittadini delle zone interessate, conformemente alle citate linee guida, sarà data preferenza alle Associazioni costituite o da costituire che hanno sede nelle contrade interessate e zone limitrofe e/o i cui soci siano in maggioranza residenti nelle medesime contrade. L'oggetto sociale dell'Associazione interessata deve essere coerente con le finalità di cui al presente avviso. A seguito della selezione dei soggetti richiedenti l'amministrazione stipulerà un accordo di collaborazione con un solo Ente.

Art. 2 – obiettivi del servizio e impegni delle parti.

Gli Obiettivi e gli impegni delle parti che stipuleranno l'accordo di collaborazione sono indicati nello schema di Accordo di collaborazione allegato al presente avviso.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico da parte delle Associazioni di volontariato interessate dovranno pervenire al Comune di Marsala entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 28.3.2020.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni interessate.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE SOCILE E CULTURALE DELLA SCUOLA MEDIA DI CONTRADA BUFALATA".

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine sopra indicato.

Art. 4 – Modalità di selezione

Il Responsabile del Settore, coadiuvato dal Responsabile del procedimento, valuterà le domande pervenute. Alle domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti sulla base dei seguenti criteri:

1. fino ad un massimo di punti 15 per il numero di progetti che si intendono attivare (deve essere proposto per essere valutato almeno 1 progetto per ogni ambito elencato nelle premesse del presente avviso);
2. da un minimo di punti 1 e fino a punti 3 per ogni progetto tenendo conto del numero degli utenti che si intendono coinvolgere nelle attività progettuali con preferenza per il maggior coinvolgimento di soggetti con disagio sociale nonché di giovani ed anziani (il punteggio massimo attribuibile complessivamente ad ogni partecipante è di punti 9);
3. da un minimo di un punto e fino ad un massimo di punti 2 per ogni progetto che preveda il coinvolgimento attivo di soggetti diversamente abili.

Art. 5 – Stipula dell'accordo di collaborazione

Il contraente sarà individuato con determinazione del Responsabile del Settore – Servizi alla Persona. L'amministrazione stipulerà, eventualmente e previa verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, l'accordo di collaborazione con il soggetto a cui sarà attribuito il massimo punteggio (pari alla somma dei punteggi sopra indicati). L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere alla stipula dell'accordo di collaborazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione nessuna delle proposte presentate. Potrà procedersi alla stipula dell'accordo di collaborazione anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse.

Art. 6 - Riservatezza dati

Si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula gestione dell'accordo, saranno trattati dall'Ente conformemente alle vigenti disposizioni di legge, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e gestione dell'accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsala, il Responsabile del trattamento è il dott. Nicola Fiocca, Dirigente del Settore.

Art. 7 – Altre disposizioni

Il presente avviso e relativi allegati, sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Marsala per quindici giorni, nonché nella specifica sezione dell'Amministrazione trasparente. La partecipazione al presente avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amm.vo dell'ufficio dei "Servizi Sociali" del Comune di Marsala Sig. Federico Messina, a cui posso rivolgersi gli interessati per ulteriori informazioni e chiarimenti mediante e-mail all'indirizzo messina.federico@comune.marsala.tp.it.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MARSALA E UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA FRUIZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLA SCUOLA MEDIA "S.PELLEGRINO" DI CONTRADA BUFALATA IN MARSALA

TRA

Il Comune di Marsala rappresentato da _____, nella qualità di Dirigente del Comune di Marsala del Settore Servizi alla Persona / Ufficio Solidarietà Sociale _____

E

L'Associazione _____ rappresentata da _____ in qualità di Legale Rappresentante della _____ avente sede legale in _____ (prov. _____) in C.da _____ n. _____ (CAP _____), codice fiscale _____

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'art. 4, comma 3 lettera a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare, la seconda parte di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati:

- l'art. 8 del D.lgs 267/2000 che, in tema di partecipazione popolare, stabilisce che i Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare;
- l'art. 119 del sopracitato D.lgs 267/2000 secondo il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore il quale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali".

CONSIDERATO che:

- gli Enti locali possono organizzare le azioni di sviluppo e sostegno ai bisogni della comunità in ambito sociale avvalendosi, al fini della erogazione anche in cogestione di servizi di pubblica utilità, dei soggetti del Terzo Settore mediante stipula di un Accordo di collaborazione di cui al citato art.119 del Tuel;
- l'accordo di collaborazione, di cui all'art.119 del D.lgs 267/2000, sostituisce il provvedimento di concessione di servizio e cioè il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione si serve dei soggetti privati per raggiungere le medesime finalità previste dalla norma in esame;
- che con l'accordo di collaborazione viene messo in campo, presso questo Comune, un nuovo sistema di gestione dei servizi pubblici, con l'introduzione del sistema di "cogestione" dei servizi, regolamentato con l'istituto dell'accordo di collaborazione quale patto tra il Comune e i cittadini,

aggregati in forme associative senza scopo di lucro, per la gestione di beni o servizi prima gestiti o erogati dal Comune in economia;

- che tale strumento di "cogestione" permette di "uscire" dal campo della gestione diretta dei servizi che comporta evidenti difficoltà operative, e al contempo garantisce un controllo pubblico delle attività da realizzare garantendo risparmi di spesa ovvero aggravii dei costi in capo al bilancio dell'Ente, alla luce che viene demandata parte delle attività in cogestione ad associazioni del terzo settore, con particolare riguardo alle associazioni di volontariato, che nell'ipotesi degli appalti di servizi prevedono un corrispettivo adeguato per il servizio reso;

PRESO ATTO che l'immobile di cui trattasi, così come indicato nel vigente inventario dei beni immobili comunali, risulta in atto vacante e non utilizzato ai fini scolastici.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 17 settembre 2019 con cui sono state approvate le linee guida per la realizzazione di azioni ed interventi comuni finalizzati alla coesione sociale ed in specifico la promozione sociale e culturale nella Contrada Bufalata e zone limitrofe;

ATTESO che le finalità e gli obiettivi in ambito sociale, volte al miglioramento della vita dei cittadini con particolare riguardo ai soggetti più deboli, che si intendono raggiungere da parte del Comune di Marsala mediante il presente Accordo di collaborazione risultano coincidenti con quelle che genericamente sono le finalità dei soggetti del terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato non profit.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OBIETTIVI

Il presente accordo è finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione sociale presso la Scuola Media di contrada Bufalata al fine di favorire la crescita e l'arricchimento sociale e culturale dei cittadini interessati, contrastare situazioni di spopolamento, isolamento e di emarginazione e contribuire al miglioramento della qualità della vita;

Con il presente accordo si intende pervenire agli obiettivi sopra indicati mediante il coinvolgimento nella realizzazione e gestione di un luogo di incontro per la comunità di tale contrada al fine di mettere in campo le azioni indicate nelle linee guida, approvate con la citata deliberazione, attraverso una cogestione organizzata;

Art. 3 – CONTENUTI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli obiettivi illustrati all'articolo precedente, attraverso il presente accordo di collaborazione.

In tale ambito si impegnano a organizzare, attivare e gestire in maniera organizzata e condivisa le attività progettuali, da erogare presso l'immobile interessato, che saranno proposte in sede di selezione, utilizzando l'immobile interessato con tutto ciò che esso contiene con diligenza, senza arrecarvi danno, rispettando le esigenze di tutti i fruitori e ripristinando la fruibilità dei locali al termine di ciascun utilizzo;

Il presente accordo di collaborazione riguarda la cogestione della fruizione della Scuola Media di C.da Bufalata al fine di realizzare un centro di aggregazione sociale dove attivare una serie di progettualità, tra le quali:

- progetti ed attività per la socializzazione di giovani e/o anziani e/o per gli scambi culturali intergenerazionali;
- progetti ed attività a favore di soggetti in condizioni di disagio sociale;
- progetti ed attività in ambito culturale diretti al miglioramento delle qualità della vita delle comunità interessate.

Art. 4 - RUOLI E IMPEGNI DELLE PARTI

L'associazione di volontariato che sottoscrive il presente accordo di collaborazione dovrà assumere i seguenti oneri:

- la pulizia giornaliera dei locali e delle pertinenze;
- le manutenzioni ordinarie;
- la custodia dei locali;

Ed inoltre:

- realizzare tutte le iniziative indicate in sede di partecipazione alla selezione per l'individuazione del contraente del presente accordo;
- relazionare sull'attività svolta semestralmente ed al termine delle attività progettuali;
- rispettare, ove pertinenti per le attività svolte, le norme in materia di sicurezza anche in relazione all'attività di lavoratori volontari e soci;
- Stipulare garanzia assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi durante la conduzione dei locali da parte dell'associazione con un massimale di €200.000,00; nonché rendere al Comune una garanzia fideiussoria pari ad €100.000,00 a copertura di eventuali danni alla struttura, agli impianti etc...;
- Individuare un referente a cui affidare la gestione ordinaria dell'immobile ivi compresa l'apertura e la chiusura dei locali ai soggetti fruitori.

Il Comune di Marsala si impegna a:

- a. eseguire una pulizia straordinaria dei locali prima di attivare la fruizione;
- b. assumere gli oneri relativi a tutte le utenze (acqua, luce, etc);
- c. provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti con le relative pertinenze (qualora le relative spese non siano conseguenza di una mancata manutenzione ordinaria);
- d. fornire del mobilio per i locali mediante riuso di mobili non utilizzati;

Art.5 – ISTITUZIONE DELLA "CABINA DI REGIA" E RELATIVE FUNZIONI

Ai fini dell'attuazione del presente accordo di collaborazione viene istituita una cabina di regia che sarà costituita da un componente designato dall'Associazione sottoscrittrice del presente accordo e dal Dirigente del Comune del Settore Servizi Sociali o suo delegato che eserciterà il ruolo di coordinatore; gli incontri saranno effettuati presso la sede del citato settore.

Alla Cabina di regia vengono affidate le funzioni di seguito elencate:

- a) integrazioni e modifiche al presente accordo che rientrano nella competenza gestionale relativamente alla gestione del servizio sulla base dell'analisi dei bisogni del territorio comunale interessato, con facoltà di riprogrammare e migliorare le iniziative intraprese;
- b) le eventuali iniziative che comportano impegni di spesa a carico del bilancio Comunale dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale;
- c) creazione di reti di partenariato con altre associazioni di volontariato;

Art. 6 – STIPULA DELL'ACCORDO E ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

Lo schema del presente Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/200, sarà adottato con deliberazione dei rispettivi Organi competenti dei soggetti sottoscrittori, con indicazione del soggetto che provvederà in sede gestionale alla stipula dell'Accordo medesimo e con indicazione del soggetto che farà parte della citata "Cabina di regia".

La sottoscrizione del presente Accordo potrà essere operata in maniera anche non contestuale esclusivamente con firma digitale.

Art. 7 – DURATA E RECESSO

Il presente accordo ha durata di anni tre con decorrenza dalla stipula del presente accordo di collaborazione e con facoltà di proroga;

Laddove uno dei contraenti del presente atto decida unilateralmente di recedere dall'Accordo di Collaborazione per libera scelta, avrà titolo di recedere con specifica deliberazione dell'Organo di Governo ed il recesso avrà effetto dal 1° gennaio ovvero dal 30 giugno di ogni anno rispetto alla presentazione della relativa comunicazione.

La revoca dell'accordo è disposta qualora l'associazione contraente:

- venga sciolta;
- non eserciti le attività stabilite dal presente accordo;
- nel caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- nel caso di utilizzo dei locali per attività non ricomprese nel presente accordo;
- in tutti i casi di mancata applicazione degli impegni e degli adempimenti indicati nel presente accordo.

Resta ferma la facoltà del Comune di recedere dal presente Accordo di collaborazione nel caso in cui l'immobile debba essere utilizzato per i fini propri scolastici ovvero per necessità istituzionali ritenute prioritarie previa adozione di specifica deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato "in caso d'uso", le spese di registrazione sono a carico del soggetto che richiede la registrazione.

ART 9 – CONTROVERSIE

Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: - due a scelta rispettiva delle parti; - il terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Marsala. Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria sarà competente in via esclusiva il foro di Marsala.

ART. 10 – clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono, in quanto non in contrasto con le clausole sopra indicate, le norme regolamentari del Comune, nonché quelle del Codice Civile e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Marsala

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Per il Soggetto sottoscrittore

Legale rappresentante (cognome, nome e qualifica)

1